



*Consiglio regionale
della Calabria*

Proposta di legge regionale recante:

"Riconoscimento del culto e del patrimonio del SS. Ecce Homo di Mesoraca quale bene culturale, identitario e spirituale della Regione Calabria"

Il Consigliere regionale

Giampaolo Bevilacqua



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di inserire il complesso monumentale e spirituale del SS. Ecce Homo di Mesoraca all'interno delle politiche regionali di sostegno e salvaguardia del patrimonio culturale. L'intervento opera in sinergia con la normativa nazionale (Codice dei beni culturali) e internazionale, riconoscendo al sito un valore eccezionale che trascende i confini locali per abbracciare l'intera identità regionale calabrese.

Il fulcro della proposta risiede nel riconoscimento formale del culto e del relativo Santuario come elementi fondanti della memoria e della tradizione della Calabria.

In linea con la Convenzione UNESCO del 2003, la legge intende tutelare il bene nella sua duplice natura:

Dimensione Materiale: le opere d'arte e la struttura architettonica del Santuario.

Dimensione Immateriale: l'insieme di riti, pellegrinaggi e memoria collettiva che costituiscono il patrimonio vivente della comunità.

Per tradurre il riconoscimento in azioni concrete, l'Articolo 3 definisce una serie di iniziative supportate da risorse regionali, nazionali e comunitarie:

Ricerca e Educazione: Studi sulla trasmissione del patrimonio alle giovani generazioni e percorsi di cittadinanza attiva nelle scuole.

Eventi e Divulgazione: Organizzazione di mostre, convegni, produzioni cinematografiche e documentari per promuovere il sito a livello nazionale e internazionale.

Ruolo del Comune: Il Comune di Mesoraca viene individuato come l'ente attuatore principale, incaricato di presentare progetti e piani economici che coinvolgano attivamente la comunità locale.

Al fine di garantire l'alto profilo scientifico delle attività, la legge prevede l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico composto da cinque esperti. Questo organismo avrà il compito di:

Valutare la rispondenza delle proposte ai principi UNESCO, approvare il programma degli interventi e assicurare il coordinamento tra la Regione Calabria, il Comune e gli enti religiosi.

La proposta assicura la massima trasparenza attraverso la creazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, dove verranno pubblicizzate tutte le attività e le iniziative realizzate.

Sotto il profilo economico, la legge specifica che l'attuazione non comporta nuovi oneri per la finanza regionale, poiché le attività saranno finanziate tramite fondi già stanziati o l'accesso a canali di finanziamento comunitari.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente Legge non deriva alcuni nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione Calabria, poiché le attività saranno finanziate tramite fondi già stanziati o l'accesso a canali di finanziamento comunitari.

Le attività previste agli articoli 1–4 della legge sono infatti:

- realizzabili mediante l'utilizzo di **risorse già stanziare** nei pertinenti capitoli dei Dipartimenti competenti;
- finanziabili tramite **fondi nazionali o comunitari** destinati alla cultura, al turismo e alla valorizzazione del patrimonio immateriale;
- supportate da un **Comitato tecnico-scientifico** la cui partecipazione è espressamente prevista a **titolo gratuito**, senza compensi, gettoni o rimborsi.

Le Direzioni Generali dell'Assessorato al Turismo e Marketing Territoriale e dell'Assessorato alla Cultura provvederanno agli adempimenti organizzativi **senza necessità di incrementi di personale** o di nuove strutture.

In conformità all'art. 5 della proposta di legge, l'attuazione delle finalità previste avviene **esclusivamente nei limiti delle risorse già disponibili**.

Eventuali progetti aggiuntivi potranno essere attivati soltanto previa individuazione di **coperture finanziarie esterne** (FESR, PNRR, fondi ministeriali, ecc.).

Tabella Oneri Finanziari

Articolo	Descrizione	Oneri stimati
Art. 1–2	Riconoscimento e finalità generali	0,00 €
Art. 3	Misure di valorizzazione ed eventi (finanziati con fondi esistenti o comunitari)	15.000,00 €
Art. 4	Comitato tecnico-scientifico (partecipazione gratuita)	0,00 €
Art. 5	Clausola di invarianza finanziaria	0,00 €

ARTICOLATO

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria promuove misure di sostegno, valorizzazione e salvaguardia in favore del patrimonio culturale regionale calabrese, in armonia con gli obblighi internazionali e nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
2. La presente legge disciplina le modalità di promozione e valorizzazione del complesso monumentale e spirituale del SS. Ecce Homo di Mesoraca, riconoscendone l'eccezionale valore storico, artistico e spirituale.

Art. 2

(Riconoscimento di patrimonio culturale e identitario)

1. La Regione Calabria riconosce il culto del SS. Ecce Homo di Mesoraca e il relativo Santuario quale elemento fondamentale dell'identità, della memoria, della tradizione e della continuità della comunità locale nello specifico e calabrese in generale.
2. Tale riconoscimento avviene in coerenza con la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, valorizzando sia la dimensione materiale, relativa alle opere d'arte e al Santuario, che quella immateriale, rappresentata da riti, pellegrinaggi, identità, memoria collettiva e tutto quanto sia ad essa riconducibile.

Art. 3

(Misure per la valorizzazione)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione, imputando i contributi a valere sulle disponibilità esistenti a valere sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie, concorre alla promozione e valorizzazione del SS. Ecce Homo attraverso:
 - a) iniziative di studio e ricerca sulla valorizzazione e trasmissione del patrimonio culturale alle giovani generazioni;
 - b) progetti specifici di studio e valorizzazione dei beni artistici che si inseriscono nel contesto del Santuario;
 - c) iniziative di carattere spirituale e culturale, come conferenze, mostre, convegni, eventi di natura religiosa, interventi coordinati con il mondo della scuola;
 - d) percorsi di educazione al patrimonio e cittadinanza attiva;

- e) iniziative di divulgazione dei caratteri e delle qualità che la connotano, partecipazione ad eventi di promozione televisiva, culturale, spirituale e turistico, nazionale ed internazionale, realizzazione di specifici documentari e filmati che valorizzino ed enfatizzino le sue caratteristiche peculiari.
2. Per le finalità di cui al comma 1., la Regione autorizza, a decorrere dall'anno 2026 e per tutti gli anni successivi, un contributo annuale di Euro 15.000,00
 3. Gli interventi possono essere proposti ed effettuati direttamente dal Comune di Mesoraca, il quale, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 2., presenta, entro il 30 Settembre di ogni anno, ai Dipartimenti Regionali competenti in materia di cultura e turismo, specifiche istanze contenenti la relazione illustrativa delle iniziative, il progetto descrittivo e il quadro economico. Detti interventi devono essere predisposti secondo un processo caratterizzato dalla più ampia partecipazione di comunità, gruppi e individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale secondo i principi della Convenzione Unesco del 2003 e le sue direttive operative, al fine di coinvolgerli attivamente nell'opera di valorizzazione.
 4. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico istituito dal successivo articolo 4.
 5. Sul sito istituzionale della Regione Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria è istituita una specifica sezione, denominata "Culto del SS. Ecce Homo di Mesoraca", dove sono indicate le attività di promozione e valorizzazione e sono pubblicizzate le iniziative promosse e realizzate ai sensi della presente legge.

Art. 4

(Comitato tecnico per la valorizzazione e la promozione relative al Culto del SS. Ecce Homo di Mesoraca)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso le Direzioni Generali dell'Assessorato regionale al Turismo e Marketing Territoriale e dell'Assessorato alla Cultura un Comitato tecnico-scientifico per la valorizzazione e la promozione del Culto del SS. Ecce Homo di Mesoraca che, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale delle strutture e delle risorse dei suddetti assessorati.
2. Il Comitato, di cui al comma 1, è composto da cinque membri scelti tra personalità di indiscussa competenza e professionalità nelle materie oggetto della presente legge, la cui partecipazione è a titolo gratuito. Un componente è designato dalla Direzione Generale dell'Assessorato al Turismo e Marketing Territoriale e uno designato dalla Direzione Generale dell'Assessorato alla Cultura.

3. Il Comitato, di cui al comma 1, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale e dura in carica tre anni. Nella prima seduta, nell'ambito dei suoi componenti, il Comitato scientifico provvede alla nomina del Presidente.
4. Al Comitato, di cui al comma 1, è attribuito il compito di approvare il programma degli interventi previsti all'articolo 3.
5. Rientra, altresì, tra i compiti del Comitato di cui al comma 1, la valutazione della rispondenza delle iniziative proposte dal Comune di Mesoraca con la relazione illustrativa di cui al comma 2 dell'articolo 3, ai principi della Convenzione Unesco del 2003 e alle sue direttive operative. Il Comitato, altresì, assicura il coordinamento tra la Regione, il Comune e gli enti religiosi coinvolti.
6. Il Comitato, inoltre, nell'espletamento dei compiti fissati dalla presente legge, laddove rilevi la non rispondenza di una o più iniziative tra quelle contenute nella relazione illustrativa di cui al comma 2 dell'articolo 3, invita il Comune di Mesoraca a rideterminarne i contenuti entro i successivi quindici giorni sulla base dei rilievi sollevati. La mancata ottemperanza è causa di esclusione della singola iniziativa proposta.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge deriva un onere a carico della finanza regionale per l'anno 2026, e per tutti i successivi anni, di Euro 15.000,00. Le attività di promozione e di supporto possono essere realizzate mediante l'impiego di risorse già stanziare o da stanziare nei capitoli di spesa del dipartimento competente o attraverso l'accesso a fondi comunitari.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

F.to. Giuseppe Revilacqua

